

già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;

- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte.

Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, uno scrutatore recapita al Comune un esemplare del verbale, l'urna, la cassetta o scatola e il plico anzidetto.

(Cfr. art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957)<sup>17</sup>

## CAPITOLO 25 SISTEMA ELETTORALE E SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO

### **25.1. - Cenni sul sistema elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale**

Il sistema elettorale e le modalità di voto sono diversi a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica.

In tutti i comuni, l'elezione del sindaco é contestuale all'elezione dei consiglieri comunali.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario. Ciascun candidato alla carica di sindaco é collegato a una sola lista di candidati consiglieri comunali. L'elettore può

---

17 - Si riporta il testo dell'art. 73, commi secondo e terzo, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*):

#### Art. 73

“Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori”.

Alla luce di quanto precisato nella nota 1 a pag. 139, deve intendersi alle ore 14 del giorno successivo alla chiusura della votazione.

mettere un segno di voto sul nome del candidato a sindaco e/o sul contrassegno della lista collegata: in qualsiasi di questi casi, il voto va sia al candidato sindaco sia alla lista collegata. È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere: un solo voto di preferenza, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; fino a due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza, nei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 15.1, lettera A).

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri, sulla base dei voti attribuiti alle liste concorrenti, si effettua con metodo proporzionale, con soglie di sbarramento ed eventuale premio di maggioranza. Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato a una o più liste di candidati consiglieri comunali. L'elettore può mettere un segno di voto sul contrassegno di una lista: in tal caso il voto va sia alla lista sia al candidato sindaco. L'elettore può mettere un segno di voto solo sul candidato alla carica di sindaco: in tal caso, il voto NON si trasferisce a nessuna lista collegata.

L'elettore può anche mettere un segno di voto sia su un candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista: in tal caso, il voto va sia al candidato sindaco sia alla lista, anche nell'ipotesi in cui tale lista NON sia tra quelle collegate al candidato sindaco votato. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato sindaco ottiene tale maggioranza, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. L'elettore, nel primo turno di voto, può esprimere anche fino a due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere, ma di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Per maggiori dettagli, si veda il paragrafo 15.1, lettera B).

*(Cfr. artt. 71, 72 e 73 D.lgs. n. 267/2000)*

## **25.2. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto**

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non

conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto).

*(Cfr. artt. 64 e 69 T.U. n. 570/1960)*

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sulla espressione del voto.<sup>18</sup>

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscono l'agevole identificazione;
- le incertezze grafiche nella individuazione dei candidati prescelti;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

Ad esempio, potrebbe verificarsi, soprattutto nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che l'elettore tracci un unico segno di voto toccando però più contrassegni di lista o più rettangoli contenenti il contrassegno di distinte liste (collegate o meno allo stesso candidato sindaco).

Tale voto, nell'ottica di salvaguardarne la validità, si può intendere riferito e attribuibile alla lista sul cui contrassegno insiste in maniera evidente la parte prevalente del segno stesso. Analogamente, nel caso in cui un unico segno posto sul nominativo del candidato sindaco o sul rettangolo contenente il nominativo stesso lambisca anche il contrassegno di una lista (collegata o meno al medesimo candidato sindaco), il voto si può intendere riferito e attribuibile al candidato sindaco predetto (ed esclusivamente a lui, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano,

---

18 - Cons. Stato, n. 199 del 25 febbraio 1997; n. 853 del 29 luglio 1997; n. 3861 del 10 luglio 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 2291 del 12 aprile 2001.

al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.<sup>19</sup>

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore é univoca e la scheda stessa non é da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida.

---

19 - Per utile orientamento dei presidenti di seggio, si riportano alcune massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di validità o riconoscibilità del voto.

Ad esempio, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (Sez. V, n. 400 del 9 settembre 1947; Sez. V, n. 660 del 26 ottobre 1987; Sez. V, n. 862 del 27 dicembre 1988);
- segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305 del 2 aprile 1954; Sez. V, n. 539 del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 660 del 26 ottobre 1987; Sez. V, n. 157 del 1 luglio 1988);
- un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V, n. 862 del 27 dicembre 1988);
- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda, tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco, cioè segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (Sez. V, n. 5609 del 18 ottobre 2000; n. 1897 del 2 aprile 2001; n. 6052 del 3 dicembre 2001; n. 374 del 4 febbraio 2004);
- l'indicazione del titolo professionale del candidato (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (Sez. V, n. 7561 del 18 novembre 2004);
- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocesegno sul simbolo, é da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (Sez. V, n. 5187 del 28 settembre 2005) anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata a esprimere il voto (Sez. V, n. 7561 del 18 novembre 2004);
- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore

*segue*

---

va valutato tenendo conto delle connotazioni socio-culturali della collettività chiamata alle urne (Sez. V, n. 5187 del 28 settembre 2005);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (Sez. V, n. 459 del 3 febbraio 2006);
- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (Sez. V, n. 198 del 23 gennaio 2007). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;
- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, che si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474).

Inoltre, sempre in tema di validità e non riconoscibilità del voto:

- non è nulla la scheda che rechi, oltre a un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V, n. 289 del 30 aprile 1960);
- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente a un contrassegno non votato (sez. V, n. 615 del 29 agosto 1972);
- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (Sez. V, n. 239 del 12 giugno 1981);
- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (Sez. VI, n. 157 del 10 marzo 1989);
- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro e univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);
- è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire

il riconoscimento dell'elettore. Non é irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665);

- é valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ictu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949).
- Secondo la giurisprudenza, quando il legislatore utilizza l'espressione "in modo inoppugnabile" per identificare da quali scritture o segni anomali si evinca l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non si avrebbe esclusivo riferimento al caso, meramente scolastico, in cui l'elettore sottoscrive il voto con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, "al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente per cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato", di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento "solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare il nominativo del candidato suffragato" (Sez. II, n. 5428 del 19 luglio 2021; Sez. III, n. 4523 del 27 ottobre 2016; Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016).

Costituiscono pertanto segni di riconoscimento idonei a invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- é potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, e ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (Sez. V, n. 400 del 9 settembre 1947);
- il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed é pertanto nullo (Adunanza Plenaria, n. 28 del 29 novembre 1979; Sez. V, n. 457 del 16 ottobre 1981; Sez. V, n. 39 del 18 marzo 1985);
- costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nella espressione "geom." (Sez. V, n. 3861 del 10 luglio 2000);
- la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001);
- il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (Sez. V, n. 374 del 4 febbraio 2004);
- le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di

*segue*

---

allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (Sez. V, n. 4933 del 21 settembre 2005);

- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore e apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015);
- scheda contenente crocesegno sia nel riquadro della lista n. 1 sia in quello della lista n. 2: il crocesegno sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l'intento di cancellarlo, mentre il crocesegno sulla lista n. 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista n. 1 è scritto a caratteri maiuscoli "SI". L'apposizione della parola "SI" a fianco del riquadro della lista contrassegnata "può costituire segno di riconoscimento, con la conseguente nullità del voto espresso, inficiato per la sua intrinseca contraddittorietà e incertezza peraltro, e irrimediabilmente, dal fatto che l'elettore ha apposto due croci su entrambe le liste e ha poi effettuato delle cancellazioni, apponendo infine la dicitura 'SI' accanto alla lista n. 1, sul lato destro della stessa" (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020).
- l'apposizione di un doppio crocesegno sul nominativo del candidato sindaco e un altro segno sotto il relativo riquadro non chiaramente identificabile, somigliante a una lettera "M" (Sez. II, n. 5751 dell'11 luglio 2022).

La giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (Sez. V, n. 5742 del 2 settembre 2004; n. 374 del 4 febbraio 2004; n. 2291 del 12 aprile 2001), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (Sez. V, n. 109 del 18 gennaio -2006).

Peraltro, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013).

Inoltre, depone per la riconoscibilità del voto, e quindi per la non riconducibilità ad alcun candidato e relativa lista, l'aver apposto un segno sui simboli di due liste (lista n. 1 e lista n. 2) con l'indicazione del nome "Cavaliere Maria" nello spazio riservato alla lista n. 2, non potendosi ricavare l'intenzione dell'elettore di votare la lista n. 1 e di attribuire la preferenza alla candidata di tale lista "Silvana Cavalieri" (Sez. II, n. 5809 del 9 agosto 2021).

Si riportano alcune altre massime di giurisprudenza del Consiglio di Stato, sempre riferite soprattutto a elezioni comunali, in tema di univocità e di

*segue*

attribuzione del voto di lista e/o di preferenza o di annullamento del voto stesso.

Il voto è stato ritenuto valido, in tutto o in parte, nelle seguenti fattispecie:

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia a un candidato della lista n. 1 sia a un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro e univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (Sez. III, n. 2322 del 9 aprile 2019; Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001);
- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente a una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto e il di lui contrassegno (come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco) è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente a una lista non collegata. Viceversa, il voto a quest'ultimo è nullo, per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto (Sez. V, n. 1520 del 15 marzo 2001);
- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (Sez. V, n. 2291 del 12 aprile 2001; Sez. V, n. 6685 del 14 novembre 2006);
- voto espresso con la croce sul simbolo della lista n. 1 e la preferenza per un candidato della lista n. 2. Il voto di lista è valido, mentre è inefficace soltanto la preferenza per il candidato di altra lista. In particolare nei comuni sino a 15.000 abitanti, è "da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, perché ciò inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce", mentre il voto di preferenza per un candidato consigliere appartenente ad altra lista è

*segue*

---

nullo; “il voto accordato alla lista ha maggiore e determinante spessore politico nella formazione delle maggioranze consiliari” (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020; Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020; Sez. V, n. 2087 del 19 maggio 2016; Sez. V, n. 1477 del 13 aprile 2016; Sez. V, n. 5643 del 26 settembre 2006; Sez. V, n. 158 del 9 febbraio 1996);

- voto espresso con croce apposta sul simbolo della lista n. 1 e preferenza assegnata al candidato della medesima lista n. 1, TIZIO, sia nel riquadro della lista n. 1 sia nel riquadro della lista n. 2. Il voto per la lista n. 1 è valido. La scheda, lungi dal palesare qualsivoglia segno di riconoscimento, ha solo inteso esprimere due volte la medesima preferenza per il candidato della lista votata non solo nell'apposito riquadro di tale lista, ma anche in quello di altra lista, “con la conseguenza che é inefficace il voto di preferenza, peraltro pacificamente riconducibile comunque alla lista n. 1 e doppiato, per mero errore, anche nel riquadro della lista n. 2, ciò che rende inefficace, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.P.R. n. 570 del 1960, la preferenza per il candidato della lista n. 1, stante l'incertezza del doppio voto di preferenza espresso anche nel riquadro della lista n. 2, ma non certo nullo il voto chiaramente espresso per la lista n. 1” (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- croce sul simbolo di una lista e preferenza a Maria ROSSI (nome di fantasia), nominativo di persona conosciuta, vicepresidente del comitato promotore della lista votata, tra i cui candidati vi é Antonio ROSSI (nome di fantasia), ma non candidata in nessuna delle liste ammesse. L'indicazione di Maria ROSSI, pur determinando l'inefficacia della preferenza, non genera incertezza in ordine all'attribuzione del voto alla lista, alla quale appartiene il candidato Antonio ROSSI, avendo l'elettore confuso il candidato con la vicepresidente del comitato promotore della lista votata. L'erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell'elettore né configura un mezzo di riconoscimento, perché tale errore ben può essere un mero difetto mnemonico (Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020);
- crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 sia della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza della stessa lista n. 2, oppure crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 sia della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 2 nello spazio destinato al voto di preferenza sia della lista n. 1 sia della lista n. 2. Il voto é valido sia per la lista n. 2 sia per il candidato consigliere della medesima lista. Dinanzi a un voto equivoco per la lista, deve ritenersi assorbente la volontà espressa a favore del candidato a consigliere, tanto nel primo caso in cui l'elettore ha espresso il voto di preferenza nello spazio corretto dedicato alla lista n. 2, quanto nel secondo caso in cui aveva indicato lo stesso candidato nello spazio di entrambe le liste, per “rafforzare la propria volontà di votare proprio quel candidato” (Sez. III, n. 7384 del 2 novembre 2019; Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020);
- erronea indicazione del prenome di un candidato, anche con l'uso di nomignoli ricorrenti in una piccola realtà locale con i quali il candidato stesso viene riconosciuto dalla collettività quasi ormai in sostituzione del nome vero di battesimo (come può accadere per “Pepé” o “Peppinuzzo” a significare il nome “Giuseppe” oppure “Enzo” per “Vincenzo”). Ciò non inficia la validità del voto,

*segue*

men che mai di lista, perché non implica di per sé alcuna incertezza circa la volontà dell'elettore né configura un callido mezzo per identificare il votante e, dunque, un segno di riconoscimento. Tale errore può dipendere anche da un mero difetto mnemonico. Considerazioni analoghe possono valere anche per l'erronea indicazione del cognome del candidato ("Trometta" al posto di "Trombetta") (Sez. III, n. 7385 del 24 novembre 2020).

Il voto è stato dichiarato nullo nelle seguenti altre fattispecie:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V, n. 539 del 22 aprile 1954);
- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V, n. 271 del 19 giugno 1981);
- scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente o indirettamente, la preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è consentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, o un altro candidato sindaco (Sez. V, n. 6052 del 3 dicembre 2001);
- è nullo il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (Sez. V, n. 3459 del 28 maggio 2004);
- scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (Sez. V, n. 5913 del 21 novembre 2007);
- crocesegno sul simbolo sia della lista n. 1 sia della lista n. 2 e indicazione del nome di un candidato consigliere della lista n. 1 nello spazio destinato al voto di preferenza della lista n. 2. Il voto non è valido, perché non univoco. Il dubbio derivante dal fatto che l'elettore ha sbarrato entrambi i simboli delle due liste, indicando la preferenza per il candidato consigliere della lista n. 1 in uno spazio errato, cioè nello spazio della lista n. 2, lascia una insuperabile incertezza sulla sua effettiva volontà di votare la lista n. 1 e di ricondurre l'indicazione del candidato consigliere votato della lista n. 1 alla effettiva volontà di votare solo questa lista e non, invece, all'erroneo convincimento che egli militasse nella lista n. 2, con la conseguente invalidità, radicale e totale, dell'intero voto espresso (Sez. III, n. 7485 del 2 novembre 2019 e n. 7385 del 24 novembre 2020).

## CAPITOLO 26

### LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

#### **26.1. - Inizio dello scrutinio**

Il presidente, senza aprire subito l'urna, deve anzitutto agitarla, affinché le schede votate contenute al suo interno possano mescolarsi.

Dopo di che, ricolloca nuovamente l'urna sul tavolo, la apre e dà inizio alle operazioni di spoglio.

#### **26.2. - Modalità di espressione del voto: richiamo**

Le modalità di espressione del voto, che sono diverse a seconda che il comune abbia popolazione sino a 15.000 abitanti o superiore a tale fascia demografica, sono state illustrate dettagliatamente nel paragrafo 15.1 (lettera A, per i comuni sino a 15.000 abitanti; lettera B, per i comuni sopra 15.000 abitanti) e richiamate nel paragrafo 25.1.

Per un aiuto ulteriore ai presidenti di seggio, si rinvia alle esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale riportate negli allegati A (*pag. 263*) e B (*pag. 275*).

L'allegato A riguarda le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e le esemplificazioni sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove é possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove é possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

L'allegato B riguarda le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dove é sempre possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

#### **26.3. - Spoglio e registrazione dei voti**

Il seggio procede alle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate avvalendosi dei due esemplari delle tabelle di scrutinio, uno con frontespizio di colore nero e l'altro con frontespizio di colore rosso: modelli n. 32/COM e 33/COM (voti ai candidati sindaci e schede bianche e nulle) e modelli n. 34/COM e 35/COM (voti di lista e voti di preferenza), per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; modelli n. 38/COM e 39/COM, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Le operazioni da compiere sono, in ordine di successione, le seguenti:

- a) un primo scrutatore designato con sorteggio estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente;

- b) il presidente pronuncia ad alta voce, anzitutto, il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato;
- c) il presidente pronuncia ad alta voce, successivamente, la denominazione della lista votata;
- d) il presidente, se la scheda votata contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere comunale votati e il numero del candidato o di ciascuno dei candidati stessi, secondo l'ordine di presentazione nella lista;
- e) il presidente passa quindi la scheda spogliata a un secondo scrutatore;
- f) il secondo scrutatore prende nota, in uno dei due esemplari della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- g) contemporaneamente, anche il segretario del seggio pronuncia ad alta voce il nome del candidato sindaco votato, la denominazione della lista votata e i nomi dei candidati votati della lista stessa e prende nota, nell'altro esemplare della tabella di scrutinio, del numero progressivo dei voti riportati da ciascun candidato sindaco; del numero progressivo dei voti riportati da ciascuna lista; del numero progressivo di voti di preferenza riportati da ciascun candidato della lista stessa;
- h) un terzo scrutatore ripone la scheda spogliata e scrutinata nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

**È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato e registrato il voto, non è stata riposta nella cassetta o scatola.**

Pertanto, non è consentito estrarre contemporaneamente dall'urna più schede e accantonare provvisoriamente una o più di esse per un successivo spoglio o riesame.

Si richiama l'attenzione dei presidenti di seggio sulle illustrate operazioni di spoglio e registrazione dei voti e sull'ordine di svolgimento delle operazioni stesse.

La violazione delle relative prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi.

*(Cfr. artt. 63, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, 68, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e 96, secondo comma, T.U. n. 570/1960; art. 14 D.P.R. n. 132/1993)*

- N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, E VICEVERSA. PERTANTO, A CIASCUNA LISTA DI CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI VA ATTRIBUITO LO STESSO NUMERO DI VOTI RIPORTATO DAL CANDIDATO SINDACO A ESSA COLLEGATO.
- N. B.: NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, IL VOTO ALLA LISTA SI INTENDE ATTRIBUITO ANCHE AL CANDIDATO SINDACO COLLEGATO, MA NON VICEVERSA, SIA PERCHÉ IL CANDIDATO SINDACO PUÓ ESSERE COLLEGATO A PIÙ LISTE, SIA PERCHÉ L'ELETTORE PUÒ SCEGLIERE DI VOTARE CONTEMPORANEAMENTE PER UN CANDIDATO SINDACO E PER UNA LISTA TRA LORO NON COLLEGATI (C.D. VOTO DISGIUNTO).

#### **26.4. - Casi di nullità nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, possono verificarsi due diverse specie di nullità, di cui una totale e l'altra parziale:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti di preferenza nulli.

*(Cfr. artt. 54, 57 e 64 T.U. n. 570/1960)*

##### **1) Schede nulle**

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – presenta però scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non é però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porta il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;

- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità:

- avere messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco;
- avere messo il segno di voto sui contrassegni di più di una lista di candidati consiglieri, senza esprimere alcun voto di preferenza oppure esprimendo preferenze per candidati di più liste;
- avere tracciato un unico segno trasversale che comprende l'area di due o più rettangoli della scheda contenenti il nome del candidato sindaco e il contrassegno della lista collegata;
- avere messo il segno di voto contemporaneamente sia per un candidato a sindaco sia per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco (cosiddetto voto disgiunto, consentito dalla legge solo per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

## 2) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

(Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)

Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza. Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata (o collegata al candidato sindaco votato), la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza.

(Cfr. art. 71, comma 5, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera c), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)

N.B.: LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA SIA DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto sotto il contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto sotto il contrassegno della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno medesimo o sul nome del candidato sindaco collegato. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza.

*(Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)*

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (paragrafo 25.2), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

*(Cfr. art. 64, primo comma, T.U. n. 570/1960)*

Si richiamano inoltre le esemplificazioni sulle modalità di espressione del voto riportate, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nell'allegato A (pag. 263). Le esemplificazioni sono distinte tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dove è possibile esprimere un solo voto di preferenza, e comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, dove è possibile esprimere fino a due voti di preferenza per candidati consiglieri di sesso diverso.

## 26.5. - Casi di nullità nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nel corso dello scrutinio per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, possono verificarsi, invece, tre diverse specie di nullità, di cui una totale e due parziali:

- 1) schede nulle;
- 2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste ma validi per i candidati alla carica di sindaco;
- 3) schede contenenti voti di preferenza nulli.

(Cfr. artt. 54, 57 e 69 T.U. n. 570/1960)

### 1) **Schede nulle.**

Si ha la nullità totale della scheda nei seguenti casi:

- a) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto - presenta, però, scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la scheda – tanto nell'ipotesi che sia stata votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire un determinato candidato alla carica di sindaco e/o una determinata lista, quanto nell'ipotesi che non contenga alcuna espressione di voto – non sia però conforme al modello previsto dalla legge (decreto del Ministro dell'interno 24 gennaio 2014 e tabelle allegate), oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- c) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica di sindaco né la lista di candidati consiglieri prescelti.

Costituisce, ad esempio, caso tipico di nullità l'aver messo il segno di voto sui nomi di più di un candidato a sindaco.

### 2) **Schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco.**

Si verifica tale tipo di nullità quando l'espressione di voto, sebbene univoca per il candidato alla carica di sindaco, non è altrettanto univoca per una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che sia o meno collegata al candidato sindaco prescelto. Infatti, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'elettore può anche esprimere un voto disgiunto, cioè, dopo aver votato per un determinato candidato sindaco, può altresì votare

per una lista di candidati consiglieri non collegata a quel candidato sindaco.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità del voto di lista, dopo che l'elettore ha espresso univocamente un segno di voto per un candidato sindaco:

- aver tracciato un altro segno di voto a cavallo di due contrassegni di lista contigui;
- aver tracciato due o più altri segni di voto su diversi contrassegni di lista, appartenenti o meno allo schieramento di liste collegate al candidato sindaco prescelto.

### 3) Schede contenenti voti di preferenza nulli.

Costituiscono, ad esempio, casi di nullità (o inefficacia) del voto di preferenza:

- avere espresso il voto di preferenza scrivendo un numero, ad esempio il numero d'ordine di un candidato nella lista, anziché il cognome (o il nome e cognome) del candidato stesso;
- non avere scritto il cognome (o il nome e cognome) del candidato preferito con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista (per omonimia, ecc.);
- avere scritto il cognome (o il nome e cognome) di un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- avere espresso voti di preferenza in eccedenza rispetto al numero consentito dalla legge.

*(Cfr. art. 57, commi terzo, quarto e settimo, T.U. n. 570/1960)*

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, può verificarsi un altro caso di nullità del voto di preferenza. Infatti, poiché l'elettore, nei comuni di tale fascia demografica, può esprimere fino a due preferenze per candidati della lista votata, la seconda preferenza deve essere annullata se non è attribuita a un candidato di sesso diverso da quello indicato con la prima espressione di preferenza.

*(Cfr. art. 73, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. n. 267/2000, come modificato da art. 2, comma 1, lettera d), n. 2), legge 23 novembre 2012, n. 215)*

**N.B.:** LA NULLITÀ DEL VOTO ESPRESSO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ SIA DEL VOTO DI LISTA SIA DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

**N.B.:** LA NULLITÀ DEL VOTO DI LISTA DETERMINA, IN OGNI CASO, LA NULLITÀ DEI VOTI DI PREFERENZA ESPRESSI NELLA SCHEDA.

Invece la nullità dei voti di preferenza non importa necessariamente la

nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide per il voto di lista.

Sono efficaci i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista stessa.

I voti di preferenza, inoltre, sono validi, purché espressi nello spazio posto a fianco della lista nella quale i candidati votati sono compresi, anche nel caso in cui non sia stato tracciato alcun segno di voto sul contrassegno della lista. In tal caso, il voto si intende espresso anche per la lista stessa e per il candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati).

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi in una sola di tali liste, il voto é attribuito alla lista cui appartengono i candidati e al candidato sindaco collegato (a meno che l'elettore non abbia espresso un voto "disgiunto", cioè abbia votato per un candidato sindaco non collegato alla lista nella quale sono compresi i candidati consiglieri votati) e sono ovviamente validi anche i voti di preferenza.

*(Cfr. art. 57, commi secondo, quinto e sesto, T.U. n. 570/1960; art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993)*

In generale, si richiama l'applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto (paragrafo 25.2), in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ad esempio, deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto.

*(Cfr. art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960)*




## **26.6. - Schede bianche. Registrazione e custodia di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli**

Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura (c.d. scheda bianca), il presidente deve subito apporre il bollo della sezione "sul retro" della scheda stessa. Per fugare ogni incertezza sulla collocazione di tale bollo - in quanto la legge, di norma, definisce i due lati della scheda di voto come "parte interna" o "parte esterna" - e per dare maggiore visibilità al segno attestante che la scheda é "bianca", si suggerisce di apporre il bollo della sezione sia sulla parte esterna della scheda (in aggiunta al bollo con il quale la scheda é stata autenticata), sia sulla parte interna, in uno spazio

ALLEGATO B  
**Modalità di espressione del voto  
per l'elezione del sindaco  
e del consiglio comunale  
nei comuni con popolazione  
superiore a 15.000 abitanti**




**ESEMPLIFICAZIONI**






<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
	..... .....

Il voto va alla lista n.1 e al candidato a sindaco ad essa collegato (art. 72, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

\*\*\*\*\*




<del><b>NOME E COGNOME</b></del> <small><del>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</del></small>	
	..... .....
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
	..... .....

Il voto va solo al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993).



NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
<del>NOME E COGNOME</del> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
	..... .....

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000).

\*\*\*\*\*



<del>NOME E COGNOME</del> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	<b>TIZIO</b> ..... .....
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	..... .....
	..... .....

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).




<del>NOME E COGNOME</del> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1 ..... .....	
<del>NOME E COGNOME</del> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 ..... .....	 ..... .....

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

\*\*\*\*\*




<del>NOME E COGNOME</del> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 ..... .....	
<del>NOME E COGNOME</del> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
 ..... .....	3 ..... .....

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l'elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

\*\*\*\*\*

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

\*\*\*\*\*

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960).


<del>NOME E COGNOME</del> CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	CAIO
	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, alla lista n. 2 e al candidato consigliere CAIO della stessa lista n. 2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000; art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993).


NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1	TIZIO
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
2	3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

\*\*\*\*\*


NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
	
NOME E COGNOME <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
2	3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste nn. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1 ..... .....	 ..... .....
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
3 ..... <b>CAIO</b> ..... .....	

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 6, comma 1, D.P.R. n. 132/1993).

\*\*\*\*\*

<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
1 ..... .....	
<b>NOME E COGNOME</b> <small>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</small>	
 ..... .....	3 ..... <b>CAIO</b> ..... .....

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. n. 570/1960; art. 72, comma 3, quarto periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).

\*\*\*\*\*

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. n. 132/1993; art. 73, comma 3, decreto legislativo n. 267/2000; art. 69, primo comma, T.U. n. 570/1960).




NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
⊗	1 ..... .....
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
②	③ ..... .....

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000).

\*\*\*\*\*




NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
①	1 ..... .....
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
②	③ ..... .....

La scheda è nulla perchè la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000 e art. 69 del T.U. n. 570/1960).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	<b>TIZIO</b> <b>MEVIA</b>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

\*\*\*\*\*

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	<b>TIZIO</b> <b>CAIO</b>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n.1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO CAIO MEVIA
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, decreto legislativo n. 267/2000 e art. 57, ultimo comma, T.U. n. 570/1960).

\*\*\*\*\*

<del>NOME E COGNOME</del> <del>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</del>	
<input type="checkbox"/> 1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di sindaco, l'apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 72, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e art. 69, primo comma, del T.U. n. 570/1960).